



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Département fédéral de justice et police DFJP
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Staatssekretariat für Migration SEM
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
Segreteria di Stato della migrazione SEM

Brevi informazioni

B

Rifugiati riconosciuti

— Permesso B

F

Rifugiati ammessi provvisoriamente

— Permesso F

F

Persone ammesse provvisoriamente

— Permesso F



Benvenuti in Svizzera!

Avete ottenuto asilo politico in Svizzera oppure siete stati ammessi provvisoriamente. Il vostro statuto è soggetto a norme speciali. Questo opuscolo contiene tutte le informazioni in merito.

Dal momento che vivrete per molto tempo in Svizzera, siete tenuti a orientarvi e integrarvi il più rapidamente possibile in questo Paese. Ciò significa anche informarsi circa i propri diritti e doveri e impegnarsi a cercare lavoro e a seguire una formazione. Nel presente opuscolo troverete le indicazioni più rilevanti relative alle norme che disciplinano, nello specifico, il vostro statuto e i link verso informazioni e indirizzi utili.

Segretaria di Stato della migrazione SEM

Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all'indirizzo nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil, somalo e bosniaco-serbo-croato

www.sem.admin.ch/info-integration

Brevi informazioni

Indice

B

Rifugiati riconosciuti
— Permesso B

F

Rifugiati ammessi provvisoriamente
— Permesso F

F

Persone ammesse provvisoriamente
— Permesso F

Rifugiati riconosciuti — Permesso B

B È considerato rifugiato chi, nel suo Paese d'origine o di provenienza, è esposto a seri pregiudizi a causa della sua etnia, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, oppure ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi. Tale definizione si fonda sulla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra). Sono considerati pregiudizi seri in particolare l'esposizione a pericolo dell'integrità fisica, della vita o della libertà nonché misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Si tiene inoltre conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. La Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati vieta il rinvio di un profugo in uno Stato, dove è esposto ai pericoli citati.

Base legale

Lo statuto giuridico dei rifugiati si fonda sulla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. A livello nazionale è disciplinata dalla legge sull'asilo (artt. 58-62 LAsi).

La summenzionata legge è disponibile sul sito:

www.admin.ch/ch/i/rs/c142_31.html

Libretto per stranieri

I rifugiati riconosciuti hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legittimamente (permesso B). La durata di validità di tale permesso è limitata a un anno, ma generalmente è concessa una proroga se sussistono le ragioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera può essere rilasciato un permesso di domicilio di durata indeterminata (permesso C) a fronte di adempimento dei criteri per l'integrazione e in assenza di motivi di revoca. In caso di integrazione riuscita e di un buon livello di comprensione della lingua nazionale del Paese di domicilio, il permesso di domicilio può essere richiesto già dopo cinque anni.

Rifugiati ammessi provvisoriamente — Permesso F

F

Un rifugiato ammesso provvisoriamente è una persona che pur adempiendo i requisiti della qualità di rifugiato, non ottiene asilo politico per motivi di esclusione dallo stesso. È il caso di una persona che è divenuta rifugiato soltanto dopo la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza. I rifugiati a cui non è concesso l'asilo per motivi di esclusione ottengono l'ammissione provvisoria.

Base legale

Lo statuto giuridico dei rifugiati ammessi provvisoriamente risulta dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. L'ammissione provvisoria è disciplinata dalla legge federale sugli stranieri e sull'integrazione LStrI (artt. 83-88a LStrI).

La summenzionata legge è disponibile sul sito:

www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html

Libretto per stranieri

I rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente ricevono un permesso F. Tale permesso, rilasciato per un periodo massimo di dodici mesi, può essere prorogato dal Cantone di domicilio per altri dodici mesi. Dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente possono richiedere un permesso di dimora (permesso B). Le autorità valutano la domanda esaminando il grado di integrazione, le relazioni familiari e l'esigibilità di un rientro nello Stato di provenienza.

Persone ammesse provvisoriamente — Permesso F

F

È concessa l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta ma che non possono essere allontanati per i seguenti motivi: l'esecuzione dell'allontanamento **non è possibile** (ad esempio se non si riesce a reperire un documento di viaggio), **non è ammissibile** (se l'esecuzione è contraria alle disposizioni dei trattati internazionali) oppure **non è ragionevolmente esigibile** (ad esempio in caso di guerra o situazioni di violenza diffusa nel Paese di provenienza).

Base legale

Lo statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente è disciplinato dalla legge federale sugli stranieri e sull'integrazione LStrI (artt. 83-88a LStrI).

La summenzionata legge è disponibile sul sito:

www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html

Libretto per stranieri

I rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente ricevono un permesso F. Tale permesso, rilasciato per un periodo massimo di dodici mesi, può essere prorogato dal Cantone di domicilio per altri dodici mesi. Dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente possono richiedere un permesso di dimora (permesso B). Le autorità valutano la domanda esaminando il grado di integrazione, le relazioni familiari e l'esigibilità di un rientro nello Stato di provenienza.

Luogo di domicilio

B
F
F

I rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente sono assegnati a un Cantone in fase di presentazione di una domanda d'asilo o a procedura ultimata. Continuano a risiedere in questo Cantone anche dopo la decisione d'asilo. All'interno del Cantone al quale sono stati assegnati possono scegliere liberamente il luogo di domicilio. Le autorità cantonali provvedono ad assegnare un luogo di domicilio o residenza alle persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale. Queste sono tenute a comunicare il loro indirizzo alle autorità cantonali competenti. Il permesso rilasciato è valido solo nel Cantone al quale il titolare è stato assegnato.

Informazioni utili per inquilini disponibili in 16 lingue:
www.bwo.admin.ch/bwo/it/home/wie-wir-wohnen/infoblatt-wohnen/infoblatt.html

Associazione Svizzera Inquilini:
www.asi-infoalloggio.ch/

Cambiamento di Cantone

B

I rifugiati riconosciuti possono presentare la richiesta per il cambiamento di Cantone presso l'ufficio della migrazione del Cantone in cui intendono trasferirsi. In genere tale richiesta è autorizzata se la persona che ha presentato la domanda non beneficia in modo permanente dell'aiuto sociale oppure se non sussistono motivi di revoca in base al diritto in materia di stranieri.

F

I rifugiati ammessi provvisoriamente possono presentare una domanda di cambiamento di Cantone. Il cambiamento è in genere autorizzato se la persona che ha presentato la domanda non beneficia in modo permanente dell'aiuto sociale oppure se non sussistono motivi di revoca in base al diritto in materia di stranieri. La domanda di cambiamento di Cantone va inoltrata direttamente alla Segretaria di Stato della migrazione (SEM).

F

Le persone ammesse provvisoriamente possono sollecitare un cambiamento di Cantone. La domanda di cambiamento di Cantone va inoltrata direttamente alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, la SEM decide sul cambiamento di Cantone. Lo stesso è accordato in presenza di un diritto all'unità della famiglia o qualora entrambi i Cantoni interessati approvino il cambiamento.

Viaggi all'estero

B
F

I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono domandare al servizio di migrazione del loro Cantone di domicilio il rilascio di un documento di viaggio per rifugiati che consenta loro di lasciare la Svizzera e di farvi rientro. La domanda va inoltrata presentandosi personalmente al servizio competente. Il documento di viaggio è rilasciato dalla SEM e ha di norma una validità di cinque anni.

Attenzione: il documento di viaggio per rifugiati non legittima all'ingresso nel Paese di origine o di provenienza. Se un rifugiato riconosciuto o un rifugiato ammesso provvisoriamente si reca nel proprio Paese di origine o di provenienza, la qualità di rifugiato può essere disconosciuta.

Si fa inoltre presente che il documento di viaggio per rifugiati non legittima automaticamente all'ingresso in altri Paesi. In linea generale, non è necessario essere in possesso di visto per recarsi nei Paesi dell'area Schengen a scopi turistici, per un soggiorno massimo di tre mesi. A seconda della casistica, è necessario munirsi di visto per recarsi negli altri Paesi. Pertanto, vi preghiamo di informarvi presso le autorità dei Paesi che avete intenzione di visitare.

8

F

Le persone ammesse provvisoriamente non possono viaggiare liberamente. Sono tenute a depositare il passaporto nazionale presso la SEM. In casi motivati (per esempio malattia grave o decesso di un familiare) potete presentarvi di persona al servizio cantonale di migrazione per richiedere un visto di ritorno. Se non avete la possibilità di acquisire un passaporto nazionale potete sollecitare un documento di viaggio per stranieri che vi permetta di viaggiare. Questo documento può essere utilizzato esclusivamente per il viaggio autorizzato.

Ricongiungimento familiare e asilo accordato alla famiglia

B

I rifugiati riconosciuti possono far venire in Svizzera i loro familiari (coniuge, partner registrato e figli minori di 18 anni). Sono riconosciuti come rifugiati ai quali è accordato l'asilo sempreché il nucleo familiare si sia costituito prima della fuga e che circostanze particolari non vi si oppongano. I figli di rifugiati riconosciuti che nascono in Svizzera non ricevono automaticamente lo statuto di rifugiato riconosciuto. Pertanto si dovrà presentare una domanda alla SEM il più presto possibile dopo la nascita, affinché anche il bambino possa essere riconosciuto come rifugiato.

F
F

I rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente possono presentare al più presto tre anni dopo la pronuncia dell'ammissione provvisoria una domanda di ricongiungimento familiare al servizio cantonale di migrazione. È autorizzato solo il ricongiungimento con il coniuge, il partner registrato e i figli minori di 18 anni non coniugati. Il ricongiungimento familiare presuppone che la famiglia viva insieme nella stessa casa, che disponga di un appartamento consono, che non ricorra all'aiuto sociale e che sia in grado di comprendere la lingua nazionale del Paese di domicilio.

9

Se sono soddisfatte le tempistiche per il ricongiungimento familiare, la relativa richiesta deve essere presentata entro i cinque anni successivi. Per i figli maggiori di dodici anni, la domanda di ricongiungimento dovrà essere inoltrata entro dodici mesi.

Integrazione

B
F
F

Chi intende soggiornare a lungo in Svizzera dovrà integrarsi rapidamente e durevolmente. Per questo motivo è fondamentale che vi informiate e facciate ogni sforzo possibile per imparare la lingua locale, svolgere un'attività lavorativa e partecipare alla vita sociale. La Svizzera sostiene il processo d'integrazione con programmi e progetti e si prodiga per offrire pari opportunità d'accesso a tutte le persone. L'integrazione ha come obiettivo la convivenza della popolazione residente, sia essa di provenienza nazionale o straniera, sulla base dei valori della Costituzione federale e del rispetto e della tolleranza reciproci.

Per ulteriori informazioni sulla politica d'integrazione svizzera:
www.kip-pic.ch/it/pic/agenda-integrazione/
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration.html

Promozione dell'integrazione

B
F
F

Numerose organizzazioni statali e private organizzano corsi e programmi per sostenere i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente nel loro processo d'integrazione in Svizzera. Fatevi consigliare e approfittate di queste offerte! Per ottenere le informazioni necessarie basta rivolgersi ai centri di competenza in materia d'integrazione oppure ai servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione.

Per ulteriori informazioni sulla promozione dell'integrazione:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration/foerderung.html

Interlocutori in materia d'integrazione nei Cantoni e nelle città:
www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

Per informazioni sui programmi d'integrazione cantonali (PIC):
www.kip-pic.ch/it/

Scuola e formazione

B
F
F

Come tutti gli altri bambini che vivono in Svizzera, i figli di rifugiati riconosciuti, di rifugiati ammessi provvisoriamente e di persone ammesse provvisoriamente frequentano la scuola. La scuola dell'obbligo, comprensiva di scuola dell'infanzia e della durata di undici anni, è frequentata a partire dal quarto anno di età. Poi, a seconda delle loro capacità, possono assolvere un tirocinio oppure frequentare la scuola media e successivamente intraprendere gli studi universitari.

Ulteriori informazioni sul tema della scuola e della formazione professionale sono disponibili sui siti:

www.ch.ch/it/scuola-obbligo/

www.berufsbildung.ch

Formazione continua

B
F
F

Il mercato del lavoro svizzero è diventato molto esigente per quanto riguarda, ad esempio, le competenze linguistiche e le conoscenze specialistiche. Spesso le qualifiche degli stranieri non corrispondono a quelle richieste sul mercato del lavoro oppure i diplomi conseguiti all'estero non sono riconosciuti. Corsi linguistici e di perfezionamento professionale oppure altre offerte vi aiuteranno a inserirvi nel mondo del lavoro. Per ricevere ulteriori informazioni e una consulenza in merito basta rivolgersi ai centri di competenza in materia d'integrazione o agli uffici cantonali di orientamento professionale.

Per gli indirizzi degli uffici di orientamento professionale, allo studio e alla carriera nei Cantoni si consulti il sito:

www.orientamento.ch/dyn/show/8242?lang=it

Lavoro

B
F
F

Il lavoro e l'indipendenza economica sono due fattori essenziali per riuscire a integrarsi nella società. Approfittate delle offerte che vi agevolano l'ingresso nel mondo del lavoro e lasciatevi consigliare dagli enti preposti: dovete mostrarvi proattivi nella ricerca di un'occupazione.

Potete esercitare la vostra professione in tutto il territorio svizzero; a fronte di determinati requisiti è inoltre possibile prevedere un soggiorno settimanale al di fuori del proprio Cantone di domicilio. Prima dell'assunzione, il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare all'ente cantonale competente presente sul luogo di lavoro la tipologia e l'eventuale cessazione dell'attività lavorativa, nonché il cambiamento d'impiego. Questa comunicazione serve, tra l'altro, a tutelare il lavoratore: impedisce infatti che riceviate un salario inferiore rispetto agli altri.

Bisogna inoltre tenere conto delle norme relative al cambiamento di Cantone (ved. pag. 7).

Informazioni dettagliate sul tema lavoro e ricerca di un impiego:
www.area-lavoro.ch

Informazioni per i lavoratori:
www.ch.ch/it/diritto-del-lavoro/

Sanità

B
F
F

La Svizzera offre un'assistenza sanitaria di ottima qualità. Informatevi su come mantenervi sani e sulle offerte esistenti adatte a voi e alla vostra famiglia!

Tutte le persone che vivono in Svizzera devono concludere obbligatoriamente un'assicurazione di base presso una cassa malati.

Come per tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche per quello sanitario è importante che possiate informarvi ed esprimervi possibilmente in una lingua nazionale.

**L'Ufficio federale della sanità pubblica mette a disposizione informazioni dettagliate in diverse lingue sulla prevenzione e sul trattamento di sofferenze fisiche e psichiche:
www.migesplus.ch/it/**

**A Berna, Zurigo, Ginevra e Losanna, la Croce Rossa Svizzera (CRS) offre alle vittime di tor-tura e della guerra come pure ai loro familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche non-ché consulenza:
www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen**

**A San Gallo, il centro di psicotraumatologia GRAVITA offre alle vittime di tortura e della guerra come pure ai loro familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche nonché consulenza:
www.gravita.ch/angebot/**

Assicurazioni sociali

B
F
F

In Svizzera esiste una fitta rete di assicurazioni sociali. I servizi offerti dai rami di tali assicurazioni sono innanzitutto finanziati da introiti derivanti dal reddito lavorativo. Come rifugiato riconosciuto, rifugiato ammesso provvisoriamente e persona ammessa provvisoriamente siete tenuti al pagamento dei contributi e avete diritto alle prestazioni al pari dei cittadini svizzeri.

Le assicurazioni sociali tutelano l'assicurato dai rischi che comportano conseguenze economiche che non sarebbe in grado di affrontare da solo (ad esempio in caso di disoccupazione o di invalidità). Le persone anziane hanno inoltre diritto a una rendita di vecchiaia. Anche in caso di decesso del coniuge o di un genitore (trattandosi di minorenni), in talune circostanze è versata una rendita per superstiti. Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono protette da un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali conclusa dal datore di lavoro.

Informazioni più dettagliate

Sulle assicurazioni sociali:

www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick.html

Sull'assicurazione in caso di disoccupazione:

www.area-lavoro.ch/arbeitslos/erste_schritte/

Su altre assicurazioni:

www.ch.ch/it/assicurazioni/

Imposte

B
F
F

In Svizzera, i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente sono tenuti pagare le imposte. Si tratta di cosiddette imposte alla fonte trattenute direttamente sul salario (artt. 83-110 legge federale sull'imposta federale diretta). L'ammontare delle imposte può variare da un Cantone all'altro.

Aiuto sociale

B L'aiuto sociale è finanziato tramite le imposte. L'ammontare delle prestazioni d'aiuto sociale può variare da un Cantone all'altro. Per il calcolo dei contributi si applicano tuttavia nella maggior parte dei Cantoni le direttive stabilite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). In Svizzera si garantisce in tal modo un aiuto sociale equo ed efficace.

B Come ogni cittadino svizzero, anche i rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono beneficiare dell'aiuto sociale se non sono in grado di provvedere finanziariamente a sé stessi.

F La concessione di prestazioni d'aiuto sociale a favore di persone ammesse provvisoriamente è retta dal diritto cantonale. In linea generale l'aiuto sociale per le persone ammesse provvisoriamente è inferiore a quello accordato ai rifugiati riconosciuti e ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
www.skos.ch/sozialhilfe/haeufig-gestellte-fragen/

Ci si aspetta da tutte le persone abili al lavoro che si rendano indipendenti dall'aiuto sociale e provvedano autonomamente a sé stesse e alla loro famiglia.

Indirizzi importanti

Autorità cantionali della migrazione e preposte al mercato del lavoro:

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Autorità cantionali di naturalizzazione:

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehorden.html

Autorità cantionali per la procedura di notifica:

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

Interlocutori in materia d'integrazione nei Cantoni e nelle città:

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

Altri link utili

Le autorità svizzere online:

www.ch.ch

Segreteria di Stato della migrazione SEM:

www.sem.admin.ch

Commissione federale della migrazione CFM:


www.ekm.admin.ch

Colophon

Edito da	Segreteria di Stato della migrazione SEM Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern
Redazione	Informazione e comunicazione, SEM
Grafica	meierkolb, Lucerna
Fotografie	Fabian Biasio, Lucerna
Fonte	UFCL, Vendita di pubblicazioni CH-3003 Berna www.bundespublikationen.admin.ch

2ª edizione 2019





Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all'indirizzo nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil, somalo e bosniaco-serbo-croato

www.sem.admin.ch/info-integration